


COMUNE DI TUSCANIA



Provincia di Viterbo
Servizio Entrate

AVVISO

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2026

La Legge di Bilancio 2020, n. 160/2019, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, la TASI e l'IMU della IUC, prevedendo l'accorpamento in un unico tributo. L'imposta, chiamata "nuova IMU", mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16.02.2026 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2026, così come segue:

Tipologia	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale (solo per cat. A01, A08, A09) e pertinenze (C02, C06, C07)	5 per mille	€ 200,00
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)	10,60 per mille	----
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	10,60 per mille	----
Uffici e studi privati (cat. A10)	10,60 per mille	----
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05)	10,60 per mille	----
Negozi e botteghe (cat. C01)	10,60 per mille	----
Aree fabbricabili	10,60 per mille	----
Istituti di credito ed	10,60 per mille	----

assicurazioni (cat. D05)		
Fabbricati destinati a funzioni produttive connesse alle attività agricole classificati nella categoria catastale D/10	1,00 per mille	
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, aventi la certificazione di dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità.	1,00 per mille	
Terreni agricoli	ESENTI	
Beni merce – fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati-	ESENTI PER LEGGE	

SCADENZE PER IL PAGAMENTO

- > 1^ RATA: acconto entro il 16 giugno 2026
- > 2^ RATA: saldo entro il 16 dicembre 2026
- > UNICA SOLUZIONE: 16 giugno 2026

MODALITA' DI VERSAMENTO

Mediante modello F24.

Il versamento minimo annuale è stabilito in € 12,00

CODICE COMUNE DA INDICARE: L310

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:

- 3912: abitazione principale e pertinenze
- 3913: fabbricati rurali strumentali
- 3916: aree fabbricabili
- 3918: altri fabbricati
- 3925: fabbricati gruppo D – quota Stato
- 3930: fabbricati gruppo D – quota Comune

ESCLUSIONI I.M.U.

- a) l'abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1–A/8 e A/9;
- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche se studenti universitari ed anche in deroga al requisito della residenza anagrafica
- d) fabbricati di civile abitazioni destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008;
- e) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- f) per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ed Ordinamento Civile, nonché dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 19.05.2000;

RIDUZIONI I.M.U. COMODATO D'USO GRATUITO

Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (abitazioni di lusso), concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato (anche verbale) sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il

comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune, un altro immobile adibito ad abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; ai fini dell'applicazione della riduzione. il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante presentazione di dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

PENSIONATI ESTERI

Dal 1° gennaio 2023 la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50%, così come disposto dall'art. 1, comma 48, della Legge n. 178 del 30.12.2020.

Tale agevolazione vale per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Le condizioni per usufruire della riduzione IMU, sono:

- essere titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, ossia pensione per la quale la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero; sono, pertanto, escluse le pensioni italiane, le pensioni autonome italiane e quelle estere (fonte INPS);
- essere in possesso dell'immobile a titolo di proprietà o usufrutto;
- risiedere in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia;
- non locare o concedere in comodato l'immobile.

Per attestare di possedere i suddetti requisiti, deve essere presentata la dichiarazione IMU; nella stessa occorrerà barrare la casella "*riduzione*" ed indicare, nello spazio dedicato alle annotazioni, che ricorrono i requisiti previsti dalla Legge n. 178/2020, art. 1, comma 48.

DICHIARAZIONE IMU

Si ricorda che la dichiarazione IMU deve essere presentata in tutti i casi in cui si voglia usufruire delle riduzioni e/o esenzioni.

Per l'anno di imposta 2026 il termine di presentazione è il 30 giugno 2027.

SERVIZIO PER I CITTADINI

Sulla home page del sito istituzionale del Comune di Tuscania, è inserito il link “Calcolo IMU” , attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo dell'imposta da versare alle scadenze sopra indicate.

Il Servizio Entrate – Ufficio Tributi – rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione, nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico:

- martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
- giovedì dalle ore 15 alle ore 17.

Contatti:

Comune di Tuscania – Servizio Entrate – Ufficio Tributi – P.zza F. Basile n. 5.

e-mail: tributi@comune.tuscania.vt.it

Tel. 0761/4454227-229

Sito internet: www.comune.tuscania.vt.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Anna Rita PAPACCHINI